

Repertorio N° 36
del 18.6.2016

PROTOCOLLO D'INTESA

per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale

tra

L'Istituto nazionale di statistica (di seguito denominato ISTAT), con sede in Roma, Via Cesare Balbo, n. 16, nella persona del Presidente, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto;

il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato - Servizio Polizia Stradale, con sede in Roma in Via Tuscolana, n. 1556, nella persona del Direttore del Servizio, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento;

il Ministero della Difesa — Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, Viale Romania, n. 45, nella persona del Capo del II Reparto del Comando generale, domiciliato per la carica presso la sede del Comando Generale;

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con sede in Roma, Via Giuseppe Caraci, n. 36, nella persona del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;

la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con sede in Roma, Via Parigi, n. 1, nella persona del Presidente, domiciliato per la carica presso la sede della Conferenza;

l'Unione delle Province d'Italia (di seguito denominata UPI), con sede in Roma, Piazza Cardelli, n. 4, nella persona del Presidente, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione;

l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (di seguito denominata ANCI), con sede in Roma, Via dei Prefetti, n. 46, nella persona del Presidente, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione;

PREMESSO

- che l'art. 32, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 affida al Ministero dei Lavori Pubblici, oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il compito di definire il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;
- che il suddetto Piano Nazionale deve essere approvato dal CIPE e aggiornato ogni tre anni, o quando fattori particolari ne motivino la revisione;

- che il CIPE, con delibera n. 100 del 29 novembre 2002, ha approvato il “Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Azioni Prioritarie” (di seguito denominato “Piano”) e il “Programma Annuale di Attuazione 2002 (di seguito denominato Programma del 2002), nonché con delibera n. 81 del 13 novembre 2003 ha adottato il “Programma Annuale di Attuazione 2003” (di seguito denominato “Programma del 2003”);
- che il Programma del 2002 individua linee di azione tese a determinare direttamente una riduzione del numero delle vittime degli incidenti stradali e linee di azione che tendono a rafforzare e riorganizzare le strutture e gli strumenti di governo della sicurezza stradale in generale;
- che il Programma del 2002, al punto 3.10, individua tra i campi di intervento prioritari, la creazione di centri (di seguito denominati “centri di monitoraggio”) di pianificazione, programmazione, monitoraggio e gestione, di livello regionale, provinciale e comunale, che possano contribuire a migliorare la completezza, l'esattezza e la puntualità della rilevazione degli incidenti stradali sulla rete stradale urbana ed extraurbana, che contribuiscano inoltre all'analisi dei fattori di rischio;
- che il Programma del 2003, al punto 1.1.3, prevede la gestione del programma in modo congiunto dal Governo nazionale, dai Governi regionali, dalle Province e dai Comuni, attraverso allocazione di risorse su scala regionale e su scala nazionale;
- che il Programma del 2003 al punto 2.3.1, ribadisce, tra i campi di intervento, la creazione dei centri di pianificazione, programmazione, monitoraggio e gestione di livello provinciale e comunale dedicati esclusivamente al miglioramento della sicurezza stradale, al punto 4, “attuazione del piano nazionale in ambito regionale”, prevede risorse da destinare alla creazione e/o al rafforzamento dei centri di monitoraggio e governo della sicurezza stradale di livello regionale; al punto 5, relativo all'attuazione del piano in ambito nazionale”, prevede cofinanziamenti riservati a Regioni, Province e Comuni;
- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha cofinanziato, nell'ambito del 2° programma di attuazione del 2003, la realizzazione ed il funzionamento dei Centri di Monitoraggio Regionali da parte delle Regioni mediante i contributi pluriennali diretti di cui al decreto interministeriale del 28 settembre 2009;
- che nell'ambito del 4° e 5° Programma annuale di attuazione, approvati dal CIPE con delibera n.108/2008, le Regioni che non hanno avuto accesso ai finanziamenti per la realizzazione dei Centri di Monitoraggio Regionali previsti nel 2° Programma di attuazione, possono dedicare non più del 30% dei fondi loro assegnati per la realizzazione di un centro di monitoraggio e governo della sicurezza stradale di livello regionale;

- che nel documento “Piano Nazionale della Sicurezza Stradale con Orizzonte 2020”, da sottoporre all’approvazione del CIPE e che aggiorna il “Piano”, nell’ambito della linea strategica capacità di monitoraggio e governance, si prevede che i Centri di monitoraggio regionali costituiscano una delle strutture del sistema di gestione della sicurezza stradale;
- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in relazione alle esigenze connesse con i propri compiti istituzionali di governo e coordinamento delle politiche in materie di sicurezza stradale deve disporre dei dati di incidentalità in modo tempestivo e completo;
- che l’art. 56 della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, ai fini dell’aggiornamento degli archivi previsti dagli artt. 225 e 226 del d.lgs. n. 285/92 stabilisce che, ferme restando le competenze dell’Istat e dell’Automobile Club d’Italia, le Forze dell’ordine e gli enti locali trasmettono in via telematica i dati relativi all’incidentalità stradale al Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- che ai sensi dell’art. 11 comma 3 del d.lgs. n. 285/92 il Ministero dell’Interno provvede al coordinamento dei servizi di Polizia Stradale da chiunque espletati e per il cui esercizio deve disporre tempestivamente dei dati dell’incidentalità sia a livello locale che nazionale;
- che la centralità del ruolo assunto dalle Regioni, soprattutto in relazione alle nuove competenze derivanti dalla modifica del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, crea la necessità che queste dispongano di informazioni sempre più aggiornate, affidabili e tempestive;
- che le Amministrazioni regionali e gli Enti locali sono fortemente interessati allo studio della sinistrosità stradale al fine di definire politiche preventive della sicurezza stradale che riducano le conseguenze negative del fenomeno, nonché per programmare, ciascuno nel proprio ambito, gli interventi tecnici in materia di viabilità;
- che per tali finalità le Regioni e gli Enti locali possono avere necessità di disporre di informazioni ulteriori rispetto a quelle attualmente rilevate dall’ISTAT, fatto salvo il rispetto delle esigenze conoscitive, del calendario delle operazioni, del contenimento della pressione statistica e, più in generale, dei requisiti qualitativi dell’indagine definiti a livello nazionale;
- che appare opportuno soddisfare le esigenze informative specifiche delle Regioni e degli Enti locali attraverso un Protocollo d’intesa volto a integrare e revisionare, l’attuale rilevazione degli incidenti stradali condotta dall’ISTAT e a stabilire modalità di collaborazione tra l’ISTAT, le Regioni, gli Enti locali e gli altri soggetti coinvolti

nella rilevazione, per la gestione del flusso informativo in tutte le sue fasi e il miglioramento della tempestività e della qualità dell'informazione prodotta;

- che sono tuttora vigenti convenzioni stipulate tra l'ISTAT e le Province Autonome di Bolzano e Trento volte a consentire agli Enti locali una gestione diretta del dato rilevato attraverso il modello di rilevazione "Incidenti stradali" (ISTAT CTT/INC);
- che è comune interesse delle Parti salvaguardare gli assetti organizzativi costituiti in base alle predette convenzioni;
- che il presente Protocollo potrà essere integrato da successivi atti per una puntuale definizione di modalità, tempi e criteri di validazione dei dati e/o da accordi a livello regionale e provinciale, per salvaguardare specifiche esigenze delle organizzazioni locali;
- che la legge 7 aprile 2014, n. 56 detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni, al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

CONSIDERATO

- che Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, in attuazione dei Programmi annuali di attuazione del 2002 e del 2003 citati in premessa, hanno il compito di istituire centri di monitoraggio regionali e locali, nonché organismi che soddisfino le esigenze informative indicate come prioritarie dal Piano;
- che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, l'ISTAT provvede all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;
- che l'ISTAT è titolare della rilevazione sull'incidentalità stradale, codice IST-00142, inserita nel Programma statistico nazionale;
- che, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del citato d.lgs. n. 322/1989, per lo svolgimento dei propri compiti l'ISTAT può instaurare rapporti contrattuali e convenzionali con organismi pubblici e privati;
- che l'ISTAT conduce la rilevazione con la compartecipazione dell'ACI, in conformità al Protocollo di intesa sottoscritto dai due enti;
- che gli Uffici di statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale ai sensi del d.lgs. n. 322/1989 sono responsabili degli adempimenti statistici di competenza delle amministrazioni di appartenenza e hanno tra i propri compiti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo, quello di collaborare con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale;

- che appaiono opportune forme di riorganizzazione della rilevazione sull'incidentalità volte a soddisfare specifiche esigenze informative;
- che è necessario prefigurare un quadro strategico che eviti sovrapposizioni e duplicazioni delle informazioni statistiche e sovraccarichi negli oneri di risposta e che consenta di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie e umane disponibili;
- che il trattamento di dati personali per scopi statistici deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia di tutela del segreto statistico (art. 9 del d.lgs. n. 322/1989) e di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, allegato A.3 al citato d.lgs. n. 196/2003);
- che l'ISTAT intende far salve le convenzioni stipulate con le Province Autonome di Bolzano e Trento;
- che le attività definite nelle convenzioni già stipulate dall'ISTAT con Province appartenenti alle Regioni che partecipano alla rilevazione saranno armonizzate con quelle previste dal presente Protocollo, anche con eventuale rinegoziazione;
- che ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 la Conferenza Unificata, nella seduta del 20 gennaio 2016, ha approvato il testo del presente Protocollo.

SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE PROTOCOLLO

ART. 1

Obiettivi

1. Il presente Protocollo ha lo scopo di definire le modalità organizzative della rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone. Il disegno organizzativo della rilevazione recepisce le soluzioni sperimentate con esito positivo in esecuzione del Protocollo di intesa stipulato dalle Parti il 13 dicembre 2007, consolidate con il successivo Protocollo di intesa del 6 luglio 2011 - rinnovato il per un ulteriore anno il 6 febbraio 2015 -, in attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali, con l'obiettivo di migliorare la tempestività e la qualità delle informazioni sull'incidentalità stradale, anche al fine di fornire un quadro idoneo a soddisfare le esigenze conoscitive delle Amministrazioni centrali dei diversi livelli territoriali e dei centri di monitoraggio regionali e locali previsti dal Piano Nazionale di Sicurezza Stradale e dai relativi Programmi di attuazione, i quali opereranno con il supporto degli Uffici di statistica e i SIT locali.

2. Le Parti si impegnano a ridefinire l'architettura complessiva della rilevazione statistica degli incidenti stradali delineata dal presente Protocollo e i rispettivi compiti a seguito dell'attivazione del nuovo sistema di raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalità stradale previsto dall'art. 56 della legge 29 luglio 2010, n.120 citato in premessa attraverso la sottoscrizione di un nuovo Protocollo.
3. Le Regioni che, al momento della sottoscrizione del presente atto, hanno aderito ai Protocolli di intesa richiamati al comma 1 e operano mediante decentramento delle attività di raccolta dei dati e di monitoraggio per la rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone, in ordine di adesione, sono: Toscana, Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Veneto, Liguria e Calabria.
4. Con il presente Protocollo si disciplina l'adesione al modello organizzativo decentrato della rilevazione di cui al comma 1 di nuove Regioni, nonché di Comuni capoluogo di provincia, di Comuni con più di cinquantamila abitanti, delle Città metropolitane e delle Province, attraverso la presentazione di un progetto di organizzazione delle attività connesse al processo di produzione dei dati relativi al proprio ambito territoriale.

ART. 2

Modalità di adesione delle Regioni

1. Ai fini della partecipazione al presente Protocollo, le Regioni che decidano di aderire presentano all'ISTAT un progetto in merito all'organizzazione delle attività connesse al processo di produzione dei dati relativi al proprio ambito territoriale, acquisito il parere positivo delle Associazioni degli Enti locali del proprio territorio.
2. L'adesione al Protocollo da parte delle Regioni e il conseguente impegno ad avviare una gestione decentrata di tutte le fasi della rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone saranno vincolati al rispetto dei livelli soglia fissati per i parametri di qualità, tempestività e copertura alla luce degli esiti ottenuti dalle Regioni che hanno effettuato la sperimentazione, con esito positivo, nel triennio 2008-2010, di cui al successivo art. 5.
3. Il rispetto dei livelli soglia indicati al comma precedente da parte delle Regioni che manifestano volontà di adesione al presente Protocollo verrà valutato dall'ISTAT attraverso una verifica degli standard di copertura, tempestività e qualità dei dati inviati nel primo trimestre e successivamente dei dati inviati nel secondo trimestre.
4. Spetta all'Ufficio di statistica dare attuazione al Protocollo nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

ART. 3

Modalità di adesione dei Comuni capoluogo di provincia, dei Comuni con più di cinquantamila abitanti, delle Città Metropolitane e delle Province

1. Ai fini della partecipazione al presente Protocollo, i Comuni capoluogo di provincia, i Comuni con più di cinquantamila abitanti, le Città Metropolitane e le Province che decidano di aderire presentano all'ISTAT un apposito progetto in merito all'organizzazione delle attività connesse al processo di produzione dei dati relativi al proprio ambito territoriale.
2. L'adesione al Protocollo da parte degli enti di cui al presente articolo e il conseguente impegno ad avviare la gestione di tutte le fasi della rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone saranno vincolati al rispetto dei livelli soglia fissati per i parametri di qualità, tempestività e copertura di cui al successivo art. 5.
3. Il rispetto dei livelli soglia indicati al comma precedente da parte degli Enti di cui al presente articolo che manifestano volontà di adesione al presente Protocollo verrà valutata dall'ISTAT attraverso una verifica degli standard di copertura, tempestività e qualità dei dati inviati nel primo trimestre e successivamente dei dati inviati nel secondo trimestre.

ART. 4

Avvio delle attività decentrate di raccolta e monitoraggio

1. L'ISTAT, in qualità di titolare della rilevazione sulla incidentalità stradale con lesioni a persone (IST-00142) e sulla base delle valutazioni espresse dal Comitato di gestione previsto all'art. 6, consente alle Regioni e agli Enti di cui all'art. 3 che aderiscono al presente Protocollo l'avvio, nei rispettivi ambiti territoriali, delle attività decentrate di raccolta e monitoraggio dei dati sull'incidentalità stradale di cui all'art. 1.

ART. 5

Requisiti di tempestività, qualità e copertura

1. L'adesione al Protocollo da parte delle Regioni che presenteranno uno specifico progetto in merito all'organizzazione delle attività connesse al processo di produzione dei dati relativi al proprio ambito territoriale, acquisito il parere positivo delle Associazioni degli Enti locali del proprio territorio, sarà vincolata al rispetto dei parametri già testati con le Regioni che hanno effettuato la sperimentazione nel triennio 2008-2010 (art. 1 comma 3). I requisiti richiesti relativi a tre principali aspetti (copertura, tempestività e qualità) sono individuati ai commi 5 e 6 del presente articolo.

2. L'adesione al Protocollo da parte degli Enti di cui all'art. 3 che presenteranno uno specifico progetto in merito all'organizzazione delle attività connesse al processo di produzione dei dati relativi al proprio ambito territoriale sarà vincolata al rispetto dei parametri già testati con le Regioni che hanno effettuato la sperimentazione nel triennio 2008-2010 (art. 1 comma 3). I requisiti richiesti relativi ai tre principali aspetti (copertura, tempestività e qualità) sono individuati ai commi 5 e 6 del presente articolo.
3. Fermo restando quanto indicato agli articoli 2, comma 3, e 3, comma 3, l'ISTAT si riserva di verificare con continuità il rispetto dei livelli standard dei parametri richiesti per le Regioni e gli Enti di cui all'art. 3 che aderiranno al presente Protocollo.
4. Se le modalità organizzative indicate nel progetto presentato dalla Regione o dall'Ente di cui all'art. 3 che ha aderito al presente Protocollo non risulteranno operative o i requisiti di copertura, tempestività e qualità richiesti non saranno rispettati, la rilevazione dei dati relativi all'ambito territoriale della Regione o dell'Ente inadempiente sarà effettuata dall'ISTAT secondo le procedure attualmente vigenti.
5. Le Regioni e gli Enti di cui all'art. 3 che aderiscono al presente Protocollo e attuano il modello organizzativo decentrato nei territori di rispettiva competenza devono garantire i seguenti requisiti:
 - a) Copertura

Si richiede che la copertura, in termini di numero di incidenti pervenuta, sia totale.

Si richiede di effettuare un accurato monitoraggio degli incidenti rilevati per Organo di rilevazione (ad esclusione degli incidenti rilevati dalla Polizia di Stato e degli incidenti rilevati dall'Arma dei Carabinieri che vengono inviati centralmente all'ISTAT, rispettivamente, dal Servizio Polizia Stradale tramite il Centro Elettronico della Polizia Stradale di Roma – Settebagni e dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Ufficio Operazioni – Sala Operativa).
 - b) Tempestività

La tempistica richiesta di invio dei dati all'ISTAT è a cadenza trimestrale alle date 15/5 per il primo trimestre, il 15/8 per il secondo, il 15/11 per il terzo, il 15/2 per il quarto e comunque il consolidato annuale (riferito all'anno precedente) entro il 31/5 di ogni anno.

Il dato inviato trimestralmente sarà da considerarsi come dato preliminare da aggiornarsi con le informazioni consolidate nelle fasi successive.

c) Qualità

Le variabili, sulle quali è stata effettuata l'analisi di qualità e considerate irrinunciabili sono:

- ✓ Data e Luogo dell'incidente;
- ✓ Organo di rilevazione;
- ✓ Natura dell'incidente;
- ✓ Tipologia dei Veicoli;
- ✓ Localizzazione: Tipo di strada e Numero o Denominazione strada, chilometri e metri (inserire per qualsiasi tipologia di strada, se indicato);
- ✓ Circostanza Veicolo A (almeno 1 veicolo deve essere presente).

6. Si richiede che le informazioni su "Data e Luogo dell'incidente", "Organo di rilevazione" e "Localizzazione" siano sempre indicate.

Si richiede che la variabile "Natura dell'incidente" presenti una percentuale di "non indicato" non superiore al 3%.

Si richiede che la variabile "Tipologia di veicolo" presenti una percentuale di "non indicato" non superiore allo 0,5% (almeno 1 veicolo, per definizione del campo di osservazione della rilevazione, deve essere coinvolto nell'incidente).

Si richiede che la variabile "Numero o Denominazione strada" presenti una percentuale di "non indicato" non superiore al 15%.

Si richiede che la variabile "chilometri e metri" collegata con la denominazione strada presenti in una percentuale di "non indicato" non superiore al 5%.

Si richiede che la variabile "Circostanza del veicolo A" presenti una percentuale di "non indicato" non superiore al 15%. (almeno 1 veicolo, per definizione del campo di osservazione della rilevazione, deve essere coinvolto nell'incidente).

ART. 6

Comitato di gestione

1. Per l'individuazione dei progetti da attivare e per la conseguente pianificazione delle attività, le Parti si avvalgono di un Comitato di gestione composto da:

- ✓ 2 rappresentanti dell'ISTAT;
- ✓ 2 rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome designati dalla Conferenza delle Regioni;
- ✓ 2 rappresentanti delle Province designati dall'UPI;
- ✓ 2 rappresentanti dei Comuni designati dall'ANCI;
- ✓ 2 rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- ✓ 1 rappresentante del Ministero dell'interno - Servizio Polizia Stradale;
- ✓ 1 rappresentante dell'Arma dei Carabinieri.

2. Per ciascuna istituzione è prevista la nomina di membri supplenti.
3. I nominativi dei componenti del Comitato, effettivi e supplenti, dovranno essere comunicati per iscritto all'ISTAT entro 30 giorni dalla data di stipula del presente Protocollo.
4. Alla presidenza del Comitato si alternano, con cadenza semestrale, un rappresentante delle Regioni ed un rappresentante dell'ISTAT. Per il primo semestre la presidenza è affidata ad un rappresentante dell'ISTAT. La segreteria del Comitato è assicurata dall'ISTAT.
5. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare a titolo gratuito, su richiesta anche di uno solo dei componenti, esperti nelle specifiche problematiche oggetto di trattazione.
6. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo richiedano almeno tre componenti.
7. Il Comitato ha il compito di:
 - (a) esprimere le proprie valutazioni relativamente all'adeguatezza delle proposte organizzative formulate dalle Regioni, ai sensi dell'art. 2, e dagli Enti di cui all'art. 3, ai sensi del medesimo art. 3, con particolare riferimento alle modalità tecniche di raccolta e trasmissione dei dati;
 - (b) esprimere le proprie valutazioni in ordine ai criteri e alle operazioni di controllo ai vari livelli del flusso informativo, nonché ai criteri e alle operazioni per l'utilizzo dei dati provvisori per fini statistici relativamente agli ambiti istituzionali e territoriali dei soggetti di cui all'art. 11, commi 1 e 2, , agli standard e ai formati ottimali per l'interscambio dei dati stabiliti dall'ISTAT;
 - (c) esprimere le proprie valutazioni sul contenuto informativo minimo del modello di rilevazione predisposto dall'ISTAT;
 - (d) approvare, dopo averne verificata la congruità, le integrazioni informative proposte dalle singole Regioni e dagli Enti che aderiscono al presente Protocollo;
 - (e) decidere la costituzione di Gruppi di lavoro su specifiche problematiche o per particolari approfondimenti coinvolgendo anche Enti e strutture che non partecipano al presente Protocollo;
 - (f) promuovere azioni innovative volte al miglioramento della tempestività e della qualità dei dati raccolti, anche con riferimento all'integrazione dell'informazione proveniente da fonti diverse;
 - (g) studiare modalità e tempistiche per l'implementazione, a carattere sperimentale e compatibilmente con la disponibilità di strumenti e risorse per tutti i soggetti coinvolti, di un nuovo tracciato record per la Rilevazione degli

incidenti stradali con lesioni a persone, a seguito di quanto proposto nell'ambito del Gruppo di lavoro interistituzionale "Ristrutturazione del modello di rilevazione Istat su incidenti stradali con lesioni a persone" (Delibera Istat Pres. n.83 - 12/11/2012) e tenuto conto dei dati di incidentalità da trasmettere ai sensi dell'art. 56 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

(h) su proposta di una delle parti, è possibile l'aggiornamento anche annuale, delle modalità organizzative di rilevazione degli incidenti stradali.

ART. 7

Compiti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province

1. I Comuni, le Città metropolitane e le Province, appartenenti alle Regioni che aderiscono al presente Protocollo trasmettono tempestivamente alle Regioni stesse i dati sull'incidentalità stradale rilevati, attenendosi alle modalità di trasmissione dei dati definite in attuazione del presente Protocollo, di cui all'art.2, comma 1.
2. I Comuni, le Città metropolitane e le Province aderenti al presente Protocollo ai sensi dell'art. 3, appartenenti a Regioni che non aderiscono al presente Protocollo trasmettono tempestivamente all'ISTAT i dati sull'incidentalità stradale rilevati, attenendosi alle modalità di trasmissione dei dati definite in attuazione del presente Protocollo, di cui all'art.3, comma 1.
3. Le Province Autonome che hanno stipulato con l'ISTAT specifica convenzione avente ad oggetto la rilevazione degli incidenti stradali, trasmettono i dati informatizzati direttamente all'ISTAT secondo le modalità stabilite nella medesima convenzione.
4. Spetta all'Ufficio di statistica, ove costituito, dare attuazione al Protocollo nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza.
5. Rimangono invariate le attuali modalità di trasmissione da parte dei Comuni non aderenti al presente Protocollo, qualora appartenenti a Città metropolitane, Province o Regioni che non abbiano aderito al presente Protocollo.

ART. 8

Compiti della Polizia Stradale

1. Il Servizio Polizia Stradale, attraverso il Centro Elettronico della Polizia Stradale di Roma-Settebagni, provvede alla trasmissione all'ISTAT dei dati relativi agli incidenti stradali rilevati dalla Polizia di Stato per l'intero territorio nazionale, secondo le modalità organizzative e alle condizioni convenute in attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto il 13 dicembre 2007.

ART. 12

Durata e decorrenza

1. Il presente Protocollo ha validità di quattro anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere prorogato per espressa volontà delle Parti da manifestarsi, prima della scadenza, con apposito atto predisposto e sottoscritto con le medesime modalità adottate per la stipula del Protocollo stesso.

ART. 13

Foro competente

1. Per ogni controversia inerente il presente Protocollo è competente il Foro di Roma.

Roma, 6/4/2016

per l'Istat
Il Presidente
(Prof. Giorgio Alleva)

per il Ministero dell'Interno
il Direttore del Servizio Polizia
Stradale
(Dott. Giuseppe Bisogno)

per il Ministero della Difesa
il Capo del II Reparto del Comando
generale
(Gen. D. Enzo Bernardini)

per il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
il Capo Dipartimento per i trasporti,
la navigazione, gli affari generali ed
il personale
(Ing. Amedeo Fumero)

per la Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome
Il Presidente
(Pres. Stefano Bonaccini)

per l'UPI
il Presidente
(Dott. Achille Variati)

il Presidente
(Dott. Piero Fassino)



Dettagli Controllo



PI_Incidenti stradali_ISTAT_MIT_INT PS_CC_UPI.pdf.p7m (258994 bytes)



data e ora impostata per la verifica : 25-03-2016 10:38:01 UTC



Superata parzialmente



Dettagli certificati firmatari (N firmatari 5 - N Controfirmatari 0)



Firmatario 1 ALLEVA GIORGIO



Certificato credibile



Certificato Valido fino al 28-07-2017 08:01:44 UTC



Certificato non revocato



QCStatement



Certificato qualificato. (O.I.D. 0.4.0.1862.1.1)



Periodo conservazione informazioni: 20 (O.I.D. 0.4.0.1862.1.3)



Dispositivo Sicuro. (O.I.D. 0.4.0.1862.1.4)



nonRepudiation



Data e ora di firma : 24-02-2016 14:21:24 UTC



Firmatario 2 FUMERO AMEDEO



Certificato credibile



Certificato Valido fino al 30-01-2017 10:50:43 UTC



Certificato non revocato



QCStatement



Certificato qualificato. (O.I.D. 0.4.0.1862.1.1)



Periodo conservazione informazioni: 20 (O.I.D. 0.4.0.1862.1.3)



Dispositivo Sicuro. (O.I.D. 0.4.0.1862.1.4)



nonRepudiation



Data e ora di firma : 01-03-2016 17:08:21 UTC



Firmatario 3 GIUSEPPE BISOGNO



Certificato credibile



Certificato Valido fino al 05-12-2016 09:09:56 UTC



Liste di revoca non controllate



QCStatement



Certificato qualificato. (O.I.D. 0.4.0.1862.1.1)



Periodo conservazione informazioni: 20 (O.I.D. 0.4.0.1862.1.3)



Dispositivo Sicuro. (O.I.D. 0.4.0.1862.1.4)



nonRepudiation



Data e ora di firma : 08-03-2016 11:05:43 UTC



Firmatario 4 BERNARDINI ENZO



Certificato credibile



Certificato Valido fino al 13-02-2020 23:59:59 UTC



Certificato non revocato



QCStatement



Certificato qualificato. (O.I.D. 0.4.0.1862.1.1)



Periodo conservazione informazioni: 20 (O.I.D. 0.4.0.1862.1.3)



Dispositivo Sicuro. (O.I.D. 0.4.0.1862.1.4)



nonRepudiation



Data e ora di firma : 11-03-2016 12:37:34 UTC



Firmatario 5 Achille Variati



Certificato credibile



Certificato Valido fino al 20-10-2017 00:00:00 UTC



Certificato non revocato



QCStatement



Certificato qualificato. (O.I.D. 0.4.0.1862.1.1)



Periodo conservazione informazioni: 20 (O.I.D. 0.4.0.1862.1.3)



Dispositivo Sicuro. (O.I.D. 0.4.0.1862.1.4)



nonRepudiation



Data e ora di firma : 25-03-2016 10:38:01 UTC